



Regione Calabria




Unione Europea



Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

## **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, FORESTE, FORESTAZIONE, CACCIA E PESCA**

**P**rogramma



2007



**S**viluppo



2013



**R**urale

**Per uno sviluppo rurale sostenibile, di qualità, duraturo**

## **Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013**

(Regolamento (CE) n. 1698/2005)

### **Allegato 9**

**Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e  
Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO)**

## **ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)**

### **CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

#### **Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee**

#### **NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.06. Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del suddetto decreto, sono fatti salvi i casi disciplinati dalle BPAN di cui al Reg. 1257/99 (BUR Calabria SS n. 7 del 26.03.2004)

#### **Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

#### **Intervento della Regione**

##### *A. Suddivisione del territorio in aree omogenee per rischio di erosione.*

Per le finalità della presente norma il territorio regionale è suddiviso in tre classi di rischio erosivo: "Erosione da nulla a leggera", erosione da "moderata a severa", erosione da "molto severa a catastrofica".

La relativa elaborazione cartografica, pubblicata sul Supplemento Straordinario n. 2 del 23.07.06, è stata effettuata dall'ARSSA-Servizio Agropedologia che la rende disponibile in formato shape per l'applicazione della presente norma.

##### *B. Criteri di esecuzione di solchi acquai temporanei e distanze*

B.1 terreni ricadenti nella classe di rischio "erosione nulla o leggera", salvo i casi di evidenze di fenomeni erosivi diffusi (rigagnoli): nessuna prescrizione.

B.2 terreni ricadenti nella classe di rischio "erosione da moderata a severa" e i casi di cui al punto B.1 che evidenziano fenomeni erosivi: interruzione della lunghezza del versante con

solchi acquai temporanei ad andamento trasversale alla massima pendenza, tracciati in maniera tale da convogliare con lieve pendenza l'acqua piovana in fossi naturali. La distanza tra un solco e l'altro non deve essere superiore a 80 metri.

B.3 terreni ricadenti nella classe di rischio "erosione da molto severa a catastrofica" : interruzione della lunghezza del versante con solchi acquai temporanei ad andamento trasversale alla massima pendenza, tracciati in maniera tale da convogliare con lieve pendenza l'acqua piovana in fossi naturali. La distanza tra un solco e l'altro non deve essere superiore a 60 metri.

### *C. Impegni alternativi*

Nel caso di ricorso alle deroghe i solchi acquai possono essere sostituiti da fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza di larghezza non inferiore a 5 metri e distanti tra loro non più di 60 metri, oppure dall'adozione della semina su sodo.

### **Deroghe**

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai e laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

**Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

**NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.06.

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

**Deroghe:**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso.
2. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

## **NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture (a partire dal 01 gennaio 2008)**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 13286 del 18.10.07.

### **Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione della stesso cereale sul medesimo appezzamento su due o più anni successivi. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

### **Intervento delle Regioni e Province Autonome**

Le Regioni e Province Autonome specificano, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- La durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;
- Gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

A norma dell'art. 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n° 13286 del 18-10-2007, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome, la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite il sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

### **Deroghe:**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. monosuccessioni di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

**Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

**NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine (la parte riguardante le macchine sarà applicata dal 1 gennaio 2008)**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.06. Per l'impegno di cui alla successiva lettera b) : superfici di cui alle lettere a) e b), comma 3, articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007.

### **Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresì un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno (quest'ultimo dal 1 gennaio 2008)

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Dal 1 gennaio 2008 entrerà in vigore il seguente adempimento:

b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizione di umidità appropriate (stato di "tempera") con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera a), la condizionalità è da ritenersi rispettata.

### **Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a):

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Presenza di drenaggio sotterraneo.
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

**Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**

**NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.06.

**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni di cui ai successivi punti a), b), c).

divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art.4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno (quest'ultimo impegno decorrerà dal 1 gennaio 2007)

**Deroghe**

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno di cui al precedente punto a) e all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali.

## **NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.06.

### **Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

### **Intervento della Regione**

*A. suddivisione del territorio in aree omogenee* (lo shape file potrà essere richiesto al Servizio Agropedologia –ARSSA)

A.1 zona montana (> 800 m s.l.m.)

A.2 zona collinare e di pianura (< 800 m s.l.m.)

*B. periodo di divieto annuale*

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno per le zone collinari e di pianura, mentre è compreso tra il 1° di aprile ed il 31 di agosto per le zone montane (per complessivi 150 giorni).

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno per le zone di collina e di pianura e fra il 15 aprile ed il 15 agosto per le zone montane (per complessivi 120 giorni).

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore.

### **Deroghe**

#### **I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione**

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.



2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

**II. D deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.**

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
6. A partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rientri nelle ordinarie pratiche di aridocoltura, giustificabili da precipitazioni medie annue inferiori a 800 mm e da suoli franco argillosi, argillosi o argilloso limosi. Sono ammesse massimo due lavorazioni nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
  - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
  - b. Impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo.
  - c. E' ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui al presente punto 6 e 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

### **NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.06.

#### **Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

#### **Intervento della Regione**

##### *A . Operazioni colturali.*

E' necessario controllare la presenza di piante infestanti all'interno dell'oliveto attraverso sfalcio o lavorazioni superficiali. Dette operazioni devono effettuarsi almeno con cadenza annuale.

##### *B . Modalità e frequenza della potatura*

La potatura dovrà garantire un equilibrato sviluppo della pianta con interventi da effettuarsi con cadenza non superiore ai cinque anni e spollonature con cadenza non superiore ai tre anni.

#### **Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi:

- 1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti.
- 2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

#### **NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

**Ambito di applicazione:** Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21.12.06.

#### **Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

#### **Intervento della Regione**

##### *Divieto di effettuazione di livellamenti*

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b della presente norma, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno alla risorsa suolo, alla sua funzionalità e alla sua tipicità. L'asportazione degli orizzonti fertili e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo.

#### **Deroghe**

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

## **ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE ALL’1/1/2005 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03**

### **CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE**

**ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI**

**ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8**

#### **Recepimento**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

A partire dal 01 gennaio 2008 saranno in vigore i seguenti Decreti:

- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GURI n° 170 SO167 del 24.07.2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n° 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

A norma dell’art. 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n° 13286 del 18-10-2007, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome, si applica le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’art 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n° 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

### **Normativa Regionale**

- Legge regionale n° 10 del 14 luglio 2003, recante “Norme in materia di aree protette” (BURC n.13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario n. 2 del 19.07.2003).
- Deliberazione della Giunta regionale n° 604 del 27 giugno 2005, recante “Procedure di valutazione di incidenza” (Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica – Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>> conservazione dell’avifauna selvatica) (BURC n. 14 del 1 agosto 2005).
- Deliberazione del Giunta Regionale n° 607 del 27 giugno 2005, recante “Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 Cee <<Uccelli>>, conservazione dell’avifauna selvatica e Direttiva 92/43 Cee <<Habitat>> conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica (BURC n. 14 del 1 agosto 2005).

**ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE**

#### **ARTICOLI 4 E 5**

### **Recepimento**

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

**ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA**

#### **ARTICOLO 3 PARAGRAFI 1 E 2**

### **Recepimento**

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38 del 15 febbraio 1992)

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell’agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

**Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole**

**Articoli 4 e 5**

**Recepimento**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

**1. Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”;**

**2. Art. 92 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;**

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

- Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte della Regione Calabria:
  - D.G.R. n.817 del 23 settembre 2005

- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)

- Decreto 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006).

**Normativa regionale.**

- ❖ Deliberazione Giunta a Regionale del 6.06.2006 recante per oggetto “Programma d'azione da adottare nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” (BURC n 13 del 15luglio 2006). La parte I e la parte II del programma d'azione costituiscono un insieme di impegni da applicare a livello aziendale.

**ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE**

**ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)**

**Recepimento**

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

A partire dal 01 gennaio 2008 saranno in vigore i seguenti Decreti:

- Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GURI n° 170 SO167 del 24.07.2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n° 184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

A norma dell’art. 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n° 13286 del 18-10-2007, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome, di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n° 184 relativo alla “Rete Natura 2000 –



Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

### **Normativa regionale**

- Legge regionale n° 10 del 14 luglio 2003, recante "Norme in materia di aree protette" (BURC n.13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario n. 2 del 19.07.2003).
- Deliberazione della Giunta regionale n° 604 del 27 giugno 2005, recante "Procedure di valutazione di incidenza" (Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica – Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>> conservazione dell'avifauna selvatica) (BURC n. 14 del 1 agosto 2005).
- Deliberazione del Giunta Regionale n° 607 del 27 giugno 2005, recante "Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 Cee <<Uccelli>>, conservazione dell'avifauna selvatica e Direttiva 92/43 Cee <<Habitat>> conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica (BURC n. 14 del 1 agosto 2005).

## **CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.**

**ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E 8.**

**ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLI 4 E ARTICOLO 7.**

**ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.**

### **Recepimento**

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. 06.02.2001 n. 30);
- DM 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26 marzo 2002 n. 72);
- DM 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)” e successive modifiche.

A partire dal 01 gennaio 2008 saranno in vigore i seguenti Decreti:

- D.M. del 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148).
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo della gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento Ordinatio n° 166 alla G.U. n° 243 del 18.10.2005)”.

**ELENCO “B” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2006 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03**

**CAMPO DI CONDIZIONALITA’: SANITA’ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

**ARTICOLO 3**

**Recepimento**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

**ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE**

**ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7**

### **Recepimento**

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)
- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

**Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20**

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte “A” dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene alimentare ( GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale ( GUCE L139 del 30 aprile 2004)
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 sull'igiene alimentare (GUCE L035 dell'8 febbraio 2005)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005 ).

A partire dal 01 gennaio 2008 saranno in vigore i seguenti Decreti:

- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c.6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome su “Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per i mangimi”. (G.U. n. 107 del 10.05.2007)

**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE  
ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI**

**ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15**

**ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA**

**ARTICOLO 3**

### **Recepimento**

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica” (GU n. 258 del 6/11/2006 Suppleento Ordinario n. 210).

**ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE  
GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE  
PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI**

**ARTICOLO 3**

### **Recepimento**

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini” (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

**ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE  
RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**

**ARTICOLO 3**

### **Recepimento**

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

**ELENCO “C” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03**

**CAMPO DI CONDIZIONALITA’: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI**

**ARTICOLI 3 E 4**

**Recepimento**

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7 )

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI**

**ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1**

**Recepimento**

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n.534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)

**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI**

**ARTICOLO 4**

**Recepimento**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001).